



**GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO**  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA  
Via Fieschi 15, 16121 Genova  
Email [gruppo.partitodemocratico@regione.liguria.it](mailto:gruppo.partitodemocratico@regione.liguria.it)  
Tel 0105485637-5649



Prot.XII/2025/135/rg

Genova, 02 aprile 2025

Al Signor Presidente dell'Assemblea  
Legislativa della Liguria

SEDE

## **INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA**

**Oggetto: Sulla mancata approvazione da parte di all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) degli aggiornamenti tariffari dell'ATO Ovest-Imperiese e le conseguenze per i consumatori.**

I sottoscritti Consiglieri regionali

**Premesso che:**

- con atto n. 2 del 10/01/2022 il commissario ad acta dell'Ente di Governo d'Ambito dell'Ambito Territoriale Ottimale, dott.ssa Gaia Checcucci, individuava le tariffe per il periodo regolatorio 2020/2023 ai sensi della Deliberazione 580/2019RIdr del 27/12/2019 e decretava gli incrementi tariffari che venivano poi notificati all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
- con atto n. 12 del 27/10/2023 il commissario ad acta dell'ATO Ovest-Imperiese, On. Claudio Scajola, approvava la predisposizione tariffaria per il biennio 2022/2023 col conseguente aggiornamento tariffario provvedendo alla trasmissione ad ARERA ai fini dell'approvazione;
- con atto n.13 del 02/11/2023 il commissario ad acta dell'ATO Ovest-Imperiese approvava, con effetto retroattivo, la nuova struttura dei corrispettivi da applicare agli utenti del servizio idrico integrato (TICSI) provvedendo alla trasmissione del decreto ad ARERA;

**Tenuto conto che:**

- tali provvedimenti determinerebbero un esponenziale aumento tariffario nei confronti dell'utenza, in particolar modo delle utenze ad uso commerciale e produttivo, che si vedrebbe applicare retroattivamente incrementi estremamente rilevanti;
- a fronte di conguagli significativi e non rateizzati in modo automatico, si sono moltiplicate le segnalazioni di disagi economici tra famiglie e imprese del territorio;

**Considerato che:**

- ai sensi dell'art 5.4 della Delibera ARERA 639/2023/R/idr, il termine per dar corso all'esame dello schema regolatorio proposto dagli Enti di governo degli ATO è pari a 90 giorni, salvo richieste di ulteriori integrazioni;
- ARERA non ha mai emesso alcun provvedimento di approvazione degli schemi regolatori decretati dai commissari ad acta dell'ATO Ovest-Imperiese;

**Richiamato** il pronunciamento del TAR Liguria dell'08/08/2024, che esprimendosi sul ricorso proposto da Confesercenti per l'annullamento del decreto n. 12 del 27 ottobre 2023 e del decreto n. 13 del 2 novembre 2023 del Commissario ad acta dell'ATO Ovest-Imperiese, lo dichiara inammissibile:

- *il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, in ragione del carattere meramente endoprocedimentale, e non definitivamente lesivo, dei provvedimenti impugnati. Difatti, ai sensi dell'art. 154, comma 4, D. Lgs. 152/2006, "il soggetto competente [l'ente di gestione dell'ambito territoriale ottimale, n.d.r.] al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predisponde la tariffa di base ... e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas", dunque, i provvedimenti impugnati concretano, propriamente, soltanto una proposta tariffaria, mentre il soggetto istituzionale che ha il potere di approvare la tariffa in questione – cioè l'atto conclusivo del procedimento, definitivamente lesivo delle posizioni giuridiche azionate in giudizio dalle ricorrenti – è l'ARERA, la quale però non ha ancora provveduto.*
- *Del resto, frapporre un giudizio amministrativo tra i due momenti della proposta dell'ente d'ambito e della approvazione dell'autorità di settore potrebbe, per un verso, compromettere il ruolo e le funzioni svolte da ARERA, con probabile violazione dell'art. 34, comma 2, c.p.a., in relazione a "poteri amministrativi non ancora esercitati"; per altro verso, stante la competenza funzionale del T.A.R. Lombardia Milano (art. 14 comma 2 c.p.a.) a conoscere delle controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, creare un "corto circuito istituzionale", ossia un inestricabile groviglio giuridico-amministrativo tra sentenze di primo (tra l'altro, di diversi TAR, funzionalmente o territorialmente competenti) e di secondo grado, ciò che finirebbe per compromettere il fisiologico fluire amministrativo della procedura di approvazione delle tariffe (cfr., ancora, Cons. di St., n. 1379/2024 cit., § 8.7 e 8.10).*

**Preso atto:**

- che in assenza dell'atto conclusivo del procedimento da parte di ARERA, gli aumenti tariffari decretati risultano essere solo delle proposte in ragione del carattere meramente endoprocedimentale;
- della succitata Sentenza del TAR Liguria;
- che, in assenza dell'approvazione definitiva da parte di ARERA, i consumatori risultano privi di strumenti giurisdizionali concreti ed efficaci per far valere e tutelare i propri diritti eventualmente lesi;
- delle recenti audizioni in IV Commissione;

**Viste** le competenze della Regione in materia di tutela dei consumatori

**interrogano il Presidente e l'Assessore competente**


per sapere se la Giunta intenda sollecitare formalmente ARERA affinché si esprima sulle proposte tariffarie decretate dal Commissario dell'ATO Ovest-Imperiese.



Enrico Ioculano



Armando Sanna



Roberto Arboscetto




Carola Baruzzo



Simone D'Angelo

Davide Natale



Andrea Orlando



Katia Piccardo



Federico Romeo